



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2021/2022

## Comunicato Ufficiale n°116 del 9 Marzo 2022

### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 7 Marzo 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dr. Angelo COMITO  
ed alla presenza del Rappresentante dell' AIA Sig.Vincenzo NICOLETTI

**RECLAMO n.20 della Società C.F. CUS COSENZA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.27 del 10/02/2022 con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: calciatori espulsi dal campo: Sig. CARUSO Nicola squalifica per TRE gare, Sig. RUFFOLO Filippo fino al 30 AGOSTO 2022, Sig. CORRAO Alessandro fino al 9 AGOSTO 2022, Sig. OLIVETO Vincenzo fino al 9 GIUGNO 2022; calciatori non espulsi dal campo: Sig. CHIAPPETTA Luigi fino al 9 AGOSTO 2022, Sig. CORRAO Riccardo squalifica per QUATTRO gare effettive; allenatore: Sig. BRIA Piero fino al 28 FEBBRAIO 2022 per i fatti riportati nel suddetto comunicato;

LA CORTE SPORTIVA D' APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali relativi all'incontro disputato ed il reclamo ritualmente proposto;  
sentita la Società reclamante, e ascoltato il direttore di gara in data odierna mediante collegamento in videoconferenza, osserva quanto segue:  
All'esito dell'audizione del direttore di gara, che ha confermato integralmente il contenuto del proprio rapporto, la Corte ritiene di confermare integralmente le circostanze ed i fatti contenuti nel suddetto rapporto;

tuttavia, l'attenta analisi dei fatti, consente di ritenere giustificata una riduzione delle sanzioni inflitte ai calciatori della società reclamante e di revocare la sanzione inflitta al calciatore Sig. Chiappetta Luigi, squalificato fino al 9/8/2022, atteso che, all'esito dell'audizione della società reclamante, è emerso che il calciatore resosi responsabile del colpo alla nuca subito dall'Arbitro, seppur involontario, è stato il portiere Sig. Vincenzo Amendolara.

P.Q.M.

A parziale riforma dei provvedimenti inflitti dal Giudice Sportivo Territoriale:

- revoca la squalifica inflitta al calciatore Sig. CHIAPPETTA Luigi;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. RUFFOLO Filippo fino al 30 GIUGNO 2022;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. CORRAO Alessandro fino al 9 GIUGNO 2022;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. OLIVETO Vincenzo fino al 30 APRILE 2022.

Rinvia gli atti della gara al Giudice Sportivo di primo grado affinché si pronunci in ordine alla posizione del calciatore Sig. AMENDOLARA Vincenzo.

Dispone, infine, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

#### **RECLAMO n.21 della Società P.S.G. CALABRIA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.52 del 17/02/2022, con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: Punizione sportiva perdita della gara Campionato 2<sup>a</sup> categoria Pernocari Calcio – P.S.G. Calabria del 12.2.2022 con il punteggio di 0 - 3; ammenda di € 100,00, squalifica calciatore espulso dal campo Sig. TALARICO Marco fino al 30 GIUGNO 2022; calciatori non espulsi dal campo: Sig. MURACA Saverio squalifica per QUATTRO gare effettive.**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Esaminata la documentazione presente nel fascicolo del reclamo ritualmente proposto;

Acquisite a verbale, nella seduta del 28/2/2022, le motivazioni a sostegno del reclamo della PSG Calabria per il tramite del proprio difensore, avv. De Grazia;

Acquisite a verbale, in data odierna, le dichiarazioni, mediante audizione in videoconferenza, del Direttore di gara;

Acquisita agli atti del fascicolo la relazione di servizio redatta dai Carabinieri della stazione di Rombiolo a firma del Vice Brigadiere Sig. Calagna Andrea, inviata a mezzo PEC in data 05/03/2022.

OSSERVA

Alla odierna seduta il Direttore di gara, ha confermato il contenuto del rapporto di gara, ivi compreso il suo supplemento.

Ciò nonostante, un approfondito ed analitico esame di tutta quanta la documentazione acquisita, ed, in particolare, delle dichiarazioni del Direttore di gara e della relazione dei Carabinieri intervenuti sul posto, ha consentito di accertare l'assenza di quegli elementi che, oggettivamente, devono indurre il Direttore di gara a decretare la sospensione della partita.

Difatti, all'isolato tentativo di aggressione del calciatore della Società reclamante, Sig. Talarico Marco, non ha fatto seguito alcun comportamento offensivo, violento o semplicemente irrispettoso nei confronti del Direttore di gara da parte degli altri calciatori della Società reclamante, circostanza, questa, confermata anche ai Carabinieri intervenuti sul posto ed annotata nella relazione di servizio.

E', perciò, evidente che il sopravvenuto stress ha determinato uno stato di prostrazione psico - fisica tale da determinare la sospensione della gara, nonostante vi fossero tutti i presupposti per riprenderla regolarmente, anche in considerazione della presenza dei Carabinieri a garanzia dell'ordine pubblico ed in virtù di uno stato generale di tranquillità tra tutti i presenti.

Viene ritenuta, inoltre, eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado al calciatore Sig. Talarico Marco, reo di un tentativo di aggressione non consumata; così come deve ritenersi altrettanto eccessiva la sanzione inflitta al calciatore Sig. Muraca Saverio rispetto alla natura ed entità dei fatti allo stesso ascritti, alla luce di precedenti decisioni in ordine ad analoghe fattispecie ed in virtù della circostanza che non lo ha visto destinatario di alcun provvedimento in campo nei suoi confronti;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

- dispone la ripetizione della gara A.S.D. Pernocari Calcio – A.S.D. P.S.G. Calabria, con trasmissione degli atti alla segreteria della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, per quanto di Sua competenza in ordine alle determinazioni da adottare;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. MURACA Saverio a DUE giornate effettive, riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. TALARICO Marco fino al 20 APRILE 2022;
- revoca l'ammenda di € 100;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**RECLAMO n.23 della Società U.S.D. SCALEA CALCIO 1912**

**Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato di Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17/02/2022 con cui sono stati inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: punizione sportiva perdita gara Campionato Regionale Under 17 Savuto Calcio – Scalea Calcio 1912 del 12.02.2022 con il punteggio di 0 - 5; ammenda € 150,00; squalifica per DUE gare Sig. MARATI Giulio; Squalifica fino al 16/4/2022 Sig. CAPUTO Angelo; Squalifica per DUE giornate Sig. SCOPPETTA Antonio; Inibizione fino al 9/3/2022 Sig. GALIANO Giuseppe.**

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE

Letti gli atti ufficiali relativi all'incontro disputato e la memoria difensiva a firma dell'Avv. Francesco Chiappetta da Scalea osserva quanto segue:

Il reclamo avverso i provvedimenti del giudice Sportivo Territoriale è regolato dall'art. 76 del C.G.S. che, al secondo capoverso, così recita: " Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare"; il terzo capoverso così recita " Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale e trasmesso ad opera del Reclamante alla Controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare".

Considerato che agli atti del fascicolo, ad eccezione della memoria difensiva redatta dall'Avv. Francesco Chiappetta trasmessa a mezzo pec in data 23/2/2022, quindi oltre il termine di cinque giorni stabilito dall'art. 76 C.G.S., non v'è alcun documento che comprovi la rituale osservanza delle modalità stabilite dal suindicato art. 76 C.G.S.

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**RECLAMO n.24 della Società A.S.D. SILANA FC 2019**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 24/02/2022 con cui è stata inflitta la perdita della gara con il punteggio acquisito sul campo 0 -5 in ordine alla gara Campionato Provinciale Under 15 Juventus Club – Silana FC 2019 del 19.2.2022; ammenda di € 300,00; squalifica Calciatore Sig. NAOUI YOUNESS fino al 31/05/2023;**

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

attesa la richiesta di rinvio prodotta a mezzo PEC in data 07/03/2022, dalla società reclamante ASD SILANA FC 2019, impedita ad essere presente nella seduta odierna causa COVID;

rinvia la trattazione del reclamo alla seduta del 21/03/2022 dando mandato alla segreteria di darne comunicazione alla ricorrente

Dispone, altresì, che venga ascoltato l'arbitro a chiarimento nell'ambito della stessa seduta.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi